



Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

N. **33** Reg. Delib.

COPIA

del 28-10-2009

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

L'anno **duemilanove** addì **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione in seduta di Prima convocazione; Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

RIZZI MARIO	Presente
BATTISTONI GIOVANNI	Presente
BUIO DANIELE	Presente
CIMOLINI DAVIDE	Presente
REALDI IVAN	Presente
FACCINCANI MARCO	Presente
FRACCAROLI ROMANA	Presente
GOTTARDI ROBERTO	Assente
SEGATTINI GUGLIELMO	Presente
PAIAROLLI NADIA	Presente
BENAMATI GIORGIO	Assente
PIETROPOLI FRANCESCO	Presente
BENEDETTI SILVIA	Presente

Ne risultano quindi presenti n° **11** e assenti n° **2**.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr. **PERUZZI GIOVANNI**

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. **RIZZI MARIO** nella qualità di **SINDACO**, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

Udita la relazione introduttiva del Sindaco;

il Consigliere Paiarolli chiede il motivo per cui una famiglia composta da due pensionati ultrasessantacinquenni possa usufruire di benefici mentre la famiglia composta da due pensionati di cui uno solo supera i sessantacinque anni non può usufruire di tali benefici.

Inoltre, chiede che per usufruire di tutti i benefici venga richiesta l'attestazione ISE e non la dichiarazione dei redditi.

Si passa quindi alla votazione della mozione inerente la modifica del punto 2 dell'art. 13 del Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) in cui si assicurano i benefici anche alla famiglia composta da due pensionati con anche uno solo ultrasessantacinquenne, come sotto riportato :

La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 30% nei casi sotto elencati:

1. *Abitazione con unico occupante.*
2. *Nuclei familiari composti da due cittadini, di cui almeno uno pensionato ultrasessantacinquenne, il cui reddito familiare imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO, 730, CUD) non superi € 15.000,00, che non siano proprietari di terreni agricoli ed in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico immobile adibito ad abitazione principale;*

con il seguente esito :

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Maggioranza	n. 6
Favorevoli	n. 11

La mozione pertanto viene accolta.

A questo punto, il Consigliere Paiarolli chiede chiarimenti sui locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte.

Il Consigliere Cimolini fornisce i chiarimenti richiesti.

Quindi, il Consigliere Paiarolli, fa presente che il termine “bambini” usato nel Regolamento andrebbe sostituito con il termine “minori”; tale proposta viene accettata all'unanimità senza tuttavia eseguire alcuna votazione formale.

Infine, il Consigliere e Capogruppo Paiarolli, pur non dichiarandosi contrari alla proposta di modifica ed integrazione del Regolamento in questione, lamenta che la forma non è sufficientemente chiara e, pertanto, anticipa la dichiarazione di voto contrario del proprio gruppo consiliare.

Ritenuta la proposta opportunamente integrata con la mozione sopra approvata, meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Maggioranza	n. 6
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 3 (Paiarolli – Pietropoli – Benedetti)

Il Consiglio comunale approva la seguente proposta:

- 1) di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sostituendo l'attuale contenuto dell'art. 13 con il seguente:

Sono soggette integralmente alla tassa rifiuti le aree scoperte operative, mentre ne sono esonerate le aree scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili.

Sono tassabili le aree scoperte accessorie e pertinenziali ad altre aree scoperte operative.

Le aree a verde, invece, in quanto destinate ad ornamento, sono escluse dalla tassazione in quanto chiaramente qualificabili come pertinenza o accessorio o di civile abitazione o di altri locali.

Sono allo stesso modo non tassabili le aree che per loro natura non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993.

La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 30% nei casi sotto elencati:

1. *Abitazione con unico occupante.*
2. *Nuclei familiari composti da due cittadini, di cui almeno uno pensionato ultrasessantacinquenne, il cui reddito familiare imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO, 730, CUD) non superi € 15.000,00, che non siano proprietari di terreni agricoli ed in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico immobile adibito ad abitazione principale;*
3. *Nuclei familiari nei quali siano presenti tre o più minori in età scolare il cui reddito familiare imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO, 730, CUD) non superi € 20.000,00, che non siano proprietari di terreni agricoli ed in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico immobile adibito ad abitazione principale;*
4. *Utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida e che abbiano sottoscritto con il Comune la "Convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida";*

La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 20% nei casi sotto elencati:

1. *Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte operative, nell'ipotesi di uso stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dall'autorizzazione o licenza rilasciata dagli organi competenti;*
2. *Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;*
3. *Attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti;*

4. *Attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico a fronte della quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore. A consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:*

- a. *copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato al recupero tramite soggetti terzi;*
- b. *documentazione di consegna di rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e di fatture);*
- c. *copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.*

Le riduzioni di cui sopra sono concesse a domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Il Comune si riserva comunque di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Inoltre, su proposta del Sindaco, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con votazione apposita e separata, essendo presenti e votanti n. 11 Consiglieri, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri votanti	n. 11
Maggioranza	n. 6
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 3 (Paiarolli – Pietropoli – Benedetti)

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.). Modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

VISTO il Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, di disciplina della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO altresì che l'art. 68 del D.Lgs. n. 507/93 prevede che la graduazione delle tariffe, ridotte per particolari condizioni di uso, sia espressamente prevista nel Regolamento Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.1995;

CONSIDERATO che circa un quarto dei rifiuti prodotti giornalmente dai cittadini risulta composto dai rifiuti organici che, opportunamente trattati, possono essere reintrodotti nel ciclo biologico della natura;

RILEVATO che il compostaggio dei rifiuti organici di cucine, orti e giardini, rappresenta la soluzione più naturale, ecologica ed economica per smaltire tali rifiuti e ridurre di conseguenza i costi altrimenti sostenuti per lo smaltimento in discarica;

RITENUTO di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione complessiva dei rifiuti prodotti sul territorio comunale conferendo ulteriore impulso e riconoscimento alla pratica del compostaggio domestico, prevedendo un'agevolazione in forma di riduzione della Tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) per coloro che effettuano il compostaggio domestico;

ATTESO che risulta necessario modificare l'art. 13 del vigente Regolamento della T.A.R.S.U. che attualmente non prevede un'agevolazione in forma di riduzione della Tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) per coloro che effettuano il compostaggio domestico;

RITENUTO pertanto di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sostituendo l'attuale contenuto dell'art. 13 con il seguente:

Sono soggette integralmente alla tassa rifiuti le aree scoperte operative, mentre ne sono esonerate le aree scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili.

Sono tassabili le aree scoperte accessorie e pertinenziali ad altre aree scoperte operative.

Le aree a verde, invece, in quanto destinate ad ornamento, sono escluse dalla tassazione in quanto chiaramente qualificabili come pertinenza o accessorio o di civile abitazione o di altri locali.

Sono allo stesso modo non tassabili le aree che per loro natura non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993.

La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 30% nei casi sotto elencati:

- 1. Abitazione con unico occupante.***
- 2. Nuclei familiari composti da due cittadini, pensionati ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (MODELLO***

UNICO, 730, CUD) non superi € 15.000,00, che non siano proprietari di terreni agricoli ed in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico immobile adibito ad abitazione principale;

- 3. Nuclei familiari nei quali siano presenti tre o più in età scolare il cui reddito familiare imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO, 730, CUD) non superi € 20.000,00, che non siano proprietari di terreni agricoli ed in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico immobile adibito ad abitazione principale;*
- 4. Utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida e che abbiano sottoscritto con il Comune la "Convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida";*

La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 20% nei casi sotto elencati:

- 1. Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte operative, nell'ipotesi di uso stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dall'autorizzazione o licenza rilasciata dagli organi competenti;*
- 2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;*
- 3. Attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti;*
- 4. Attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico a fronte della quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore. A consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a. copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato al recupero tramite soggetti terzi;*
 - b. documentazione di consegna di rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e di fatture);*
 - c. copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.**

Le riduzioni di cui sopra sono concesse a domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Il Comune si riserva comunque di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

VISTI i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi

- dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla *regolarità tecnica*;
- dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla *regolarità contabile*;

P R O P O N E

di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sostituendo l'attuale contenuto dell'art. 13 con il seguente:

Sono soggette integralmente alla tassa rifiuti le aree scoperte operative, mentre ne sono esonerate le aree scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili.

Sono tassabili le aree scoperte accessorie e pertinenziali ad altre aree scoperte operative.

Le aree a verde, invece, in quanto destinate ad ornamento, sono escluse dalla tassazione in quanto chiaramente qualificabili come pertinenza o accessorio o di civile abitazione o di altri locali.

Sono allo stesso modo non tassabili le aree che per loro natura non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993.

La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 30% nei casi sotto elencati:

- 1. Abitazione con unico occupante.*
- 2. Nuclei familiari composti da due cittadini, pensionati ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO, 730, CUD) non superi € 15.000,00, che non siano proprietari di terreni agricoli ed in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico immobile adibito ad abitazione principale;*
- 3. Nuclei familiari nei quali siano presenti tre o più minori in età scolare il cui reddito familiare imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (MODELLO UNICO, 730, CUD) non superi € 20.000,00, che non siano proprietari di terreni agricoli ed in possesso, su tutto il territorio nazionale, di un unico immobile adibito ad abitazione principale;*
- 4. Utenti che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida e che abbiano sottoscritto con il Comune la "Convenzione per il compostaggio domestico della frazione umida";*

La tariffa ordinaria è ridotta nella misura del 20% nei casi sotto elencati:


- 1. Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte operative, nell'ipotesi di uso stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dall'autorizzazione o licenza rilasciata dagli organi competenti;*
- 2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;*
- 3. Attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti;*
- 4. Attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico a fronte della quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore. A consuntivo, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:*
 - a) copia del registro di carico e scarico o MUD del rifiuto assimilato avviato al recupero tramite soggetti terzi;*

- b) documentazione di consegna di rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e di fatture);*
- c) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.*

Le riduzioni di cui sopra sono concesse a domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Il Comune si riserva comunque di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

IL SINDACO

(Mario Rizzi)



Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

Allegato "1" al verbale di deliberazione
di Giunta Comunale del _____
n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ufficio:TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.33 DEL 22-10-2009

Il sottoscritto CIMOLINI DAVIDE, avanza al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.
U.). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ;

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto *BATTISTONI GIOVANNI*, quale responsabile del servizio interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati

Pastrengo 28-10-2009

Il Responsabile del servizio
F.to BATTISTONI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto *BATTISTONI GIOVANNI*, quale Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente;
ATTESTA

Ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, l'esistenza della relativa

COPERTURA FINANZIARIA

Al Cap. cui la spesa è stata imputata con espresso riferimento, se del caso, alla avvenuta acquisizione delle entrate relative al cap. e/o capp. ad esso correlati, esprimendo nel contempo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità contabile della stessa

Pastrengo 28-10-2009

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to BATTISTONI GIOVANNI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Copia della presente è stata affissa all'albo pretorio il _____
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi.

Pastrengo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pastrengo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pastrengo, lì _____

Pastrengo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI